

Previdenza (assicurazioni sociali) - controversie - domanda giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24896 del 04/10/2019 (Rv. 655317 - 01)

Indennità di accompagnamento - Domanda amministrativa - Certificato medico negativo - Conseguenze - Improponibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24896 del 04/10/2019 (Rv. 655317 - 01)